

14 novembre 2019 - Incontro c/o C.N.I. – Roma – via XX Settembre 5

Oggetto: presentazione di bandi tipo per i servizi di ingegneria e architettura (SIA)

Introduzione (Ing. Michele La Penna)

Ad introduzione della giornata sono stati esaminati i principali elementi introdotti dal codice appalti e precisamente:

- 1) ripristino di regole certe per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara. (disposizione importante v. **Art. 24 comma 8- 8 bis – 8 ter del Codice**) ¹
- 2) Riduzione del peso dei requisiti economico finanziari negli affidamenti
- 3) Abolizione di balzelli che riducevano la concorrenza come la cauzione provvisoria negli affidamenti della progettazione
- 4) Nelle concessioni promuove l'esternalizzazione dell'80% del SIA
- 5) Rilancia i concorsi a cui dedica un intero capo anche se tale aspetto è di maggiore interesse da parte degli architetti; apre i concorsi ai giovani talenti ed agli operatori medio piccoli (v. **Art.152 e 156**)

Inoltre il codice ha confermato che il RUP deve essere un tecnico e nel definire le competenze ha assegnato il compito di redigere il calcolo dell'importo del corrispettivo posto a base di gara nel rispetto del decreto parametri.

Infine viene data priorità all'affidamento interno della progettazione, prevedendo il ricorso all'affidamento esterno soltanto in mancanza di competenze all'interno delle amministrazioni.

Entrando nel merito dei bandi tipo, l'ANAC con il bando 3 è intervenuta sulle procedure aperte lasciando senza indirizzi i bandi relativi alle altre procedure per l'affidamento dei SIA. Pertanto la RPT ha redatto bandi tipo da proporre alle istituzioni relativamente a:

- al Concorso di idee ad un grado (art. 156) in cui si sviluppa un progetto di affidabilità tecnica ed economica
- al Concorso di progettazione di cui all'art. 154 ad un grado (proposta ideativa)
- al Concorso di progettazione a due gradi (primo grado proposta ideativa e secondo grado progetto di fattibilità tecnica ed economica);
- Ai SIA non previsti dal comma 2 dell'art. 23 completi di tutti gli allegati in funzione delle procedure richieste dal codice stesso

Nota 1

8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione **dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento**. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6. (si veda il d.m. 17 giugno 2016)

8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.

8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall'articolo 151.

L'ing. La Penna sostiene a questo proposito che i concorsi sono ancora troppo onerosi per i partecipanti. Si sofferma poi sugli appalti di servizi (**art.23 comma 15 del codice degli appalti**) illustrando i documenti che deve contenere il progetto (che tuttavia non viene modificato dal nuovo codice) e passa poi ad esaminare gli errori più comuni presenti nei bandi quali:

- 1) La mancanza del calcolo dei corrispettivi posti a base di gara, che capita spesso nella fase di manifestazione di interesse, mentre è importante che ci sia per capire come procedere nei passaggi successivi.
- 2) La mancanza del dettaglio delle categorie e la non corretta o sbagliata individuazione delle ID.
- 3) L'esclusione di alcune fasi progettuali. Capita spesso di accorpate i primi due livelli (progetto di fattibilità tecnica ed economica (o preliminare) e definitivo, salvo poi pagare solo il secondo.

La Penna conclude confermando l'obiettivo del CNI di mantenere l'attenzione su questi fronti e intervenire laddove necessario. Inoltre accenna al provvedimento cosiddetto "Sblocca Cantieri" per quanto riguarda la questione dell'appalto integrato (introdotto fin dalla legge Merloni) che è ancora sostanzialmente in vigore seppure spesso osteggiato. Difatti lo "Sblocca cantieri" ha confermato l'appalto integrato e con questo pretesto gli enti vi fanno spesso ricorso anche se in realtà dovrebbe valere solo per opere di una certa complessità e comunque in presenza del progetto definitivo.²

Con il supporto del CNI è stato sviluppato il software BLUMATICA - CORRISPETTIVI Opere Pubbliche. Il software è offerto gratuitamente alle pubbliche amministrazioni e agli iscritti ed è scaricabile dal sito del CNI (Link tuttoingegnere.it/pubblicazioni-cni).

La Penna precisa che il software verrà probabilmente modificato dopo l'uscita del Regolamento.

Il secondo intervento è dell'ing. Vaudano, delegato CNI in ITACA, organismo accreditato che si è dedicato ai bandi tipo con l'obiettivo dell'uniformità documentale tra le varie Regioni. In questa ottica sostiene inoltre lo strumento del partenariato, da sviluppare nel settore delle OO.PP..

Nota 2

Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice **nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori**: come poi in concreto tale netta prevalenza dovesse essere individuata rappresentava e rappresenta un mistero in quanto la norma è sopravvissuta tale e quale alla riscrittura dell'art. 59 operata dallo sblocca cantieri. Lo stesso correttivo con la disposizione temporanea introdotta con il comma 4 bis dell'art. 216 aveva previsto che il divieto di affidamento generale della progettazione esecutiva unitamente alla realizzazione dei lavori "non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del presente codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Intervenendo nuovamente su tale comma, il decreto cosiddetto "**Sblocca cantieri**" n. 32/2019, per come sopravvissuto fino alla conversione in legge, aveva stabilito che fino al 31.12.2021 **sarebbe stato possibile bandire appalti integrati**, aprendo così una **finestra temporale di due anni e mezzo circa per mettere in gara progetti definitivi anche non "tecnologicamente complessi" o relativi a lavori non "particolarmente innovativi"**.

Condizioni per procedere in tal senso erano che il **progetto definitivo fosse approvato entro il 31.12.2020** e che la **pubblicazione del bando avvenisse entro 12 mesi dall'approvazione del progetto** medesimo: in effetti forse si poteva concedere una finestra temporale ancora più ampia per la predisposizione di nuovi progetti definitivi e forse comprimere il tempo per la pubblicazione del bando (1 anno sembra anche troppo), ma comunque il decreto rinnovava ed ampliava la deroga introdotta dal correttivo del 2017.

Come tutti ricordano, la finestra aperta a suo tempo dal decreto correttivo con analogo criterio fu sfruttata assai poco. Il decreto sblocca cantieri invero avrebbe potuto funzionare meglio in quanto concedeva molto più tempo per avviare i progetti o promuovere l'upgrade dei progetti preliminari. Inoltre la possibilità di mandare in gara un definitivo veniva estesa per la prima volta anche a progetti del tutto nuovi e ancora non approvati nemmeno a livello di progettazione preliminare.

A seguire sono state presentate alcune applicazioni del software per casi tipo :

- 1) (Ing. Sollazzo) progetto stradale con importo compreso tra 40.000€ e 100.000€ (progetto definitivo, esecutivo e CSE)
- 2) (Ing. Pezzagno) progetto di scuola di 2° grado per 750 posti (progetto definitivo, esecutivo e CSE)

A breve tali esempi saranno scaricabili dal sito CNI.

E' intervenuto poi l'Ing. Riboni affrontando il caso specifico di SIA per verifica di vulnerabilità sismica.

Si tratta di edifici esistenti per cui, con riferimento all'art 3 del DM 17/6/2016, la determinazione del valore (V) per le prestazioni relative ad opere esistenti a volte non è chiara e spesso gli importi posti a base d'asta sono molto bassi. Questo perché la verifica di vulnerabilità è un servizio anche se non ci sono opere da realizzare.

Riboni sostiene pertanto che nella determinazione del parametro V sarebbe opportuno utilizzare costi parametrici aggiornati quali banche dati ISTAT, pubblicazioni e bollettini degli osservatori regionali.

A seguire è stato portato ad esempio un calcolo fatto seguendo il prezzario regionale del Veneto, ma anche per la nostra regione esiste un bollettino aggiornato scaricabile dal sito della Regione Toscana.

In conclusione è stata posta l'attenzione sulle anomalie riscontrate dall'Osservatorio Bandi del CNI e sull'opportunità di cercare un accordo di collaborazione con MEPA e CONSIP